

N. TAR	2011 - 81
N. PROTOCOLLO	113818 del 30.9.2011
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI - Ufficio per la Tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI TRENTO E BOLZANO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Registrazione delle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea e prodotti dalla Società "SEIL Wire and Cable".

Richiamasi l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla GUUE L 254 del 30/9/2011 che pubblica il Reg.to (UE) n. 969/2011, della Commissione del 29 settembre 2011, che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio (che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di tali prodotti spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di questo Paese), allo scopo di determinare la possibilità di concedere l'esenzione da tali misure ad un esportatore coreano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni provenienti da detto esportatore e che ne dispone la registrazione.

Pertanto, **a decorrere dal 1° ottobre 2011**, nei confronti delle importazioni di cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d'acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificabili nei codici Taric 7312 1081 13, 7312 1083 13, 7312 1085 13, 7312 1089 13 e 7312 1098 13, spediti dalla Repubblica di Corea e prodotti dalla Società "SEIL Wire and Cable" (codice addizionale taric A994), è abrogato il dazio antidumping istituito dal Reg.to di esecuzione (UE) n.400/2010.

Tuttavia, a decorrere dalla suddetta data, tali importazioni debbono essere sottoposte a **registrazione per nove mesi**, a norma dell'art.14, par. 5, del Reg.to (CE) n. 1225/2009, ai fini di un'eventuale riscossione retroattiva del dazio in questione, che, al termine del riesame, dovesse eventualmente essere nuovamente istituito nei confronti della ditta suddetta.

Per ulteriori informazioni si rimanda comunque alla lettura del citato regolamento di esecuzione (UE) n.969/2011, allegato alla presente comunicazione.

Infine, si raccomanda che la registrazione in parola venga effettuata tenendo conto degli elementi utili a garantire l'individuazione ed il recupero dei diritti eventualmente dovuti, così come indicato con nota prot. n.120 dell'11.1.2005 - Tar 2/2005.

Pregasi informare gli uffici interessati per l'adozione delle idonee misure.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
F.to Walter Sbandi

"firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93"

